



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI



SGD – G – 036

**DEFINIZIONE DELL'APPROPRIATO
REQUISITO CONTRATTUALE DI SISTEMA
GESTIONE QUALITÀ E CLAUSOLA
CONTRATTUALE BASICA *STANDARD***

ROMA

EDIZIONE 2018

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il presente documento **SGD – G - 036**, concernente la “Definizione dell’appropriato requisito contrattuale di Sistema Gestione Qualità e Clausola Contrattuale Basica *Standard*” – Edizione 2018.

Roma, 10 1 MAR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE /DNA
Gen.S.A. Carlo MAGRASSI



REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

INDICE

1. PREMESSA	pag.5
2. OBIETTIVI	pag.6
3. LINEE GUIDA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'APPROPRIATO REQUISITO CONTRATTUALE DI ASSICURAZIONE QUALITA'	pag.6
4. LINEE GUIDA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'APPROPRIATA CLAUSOLA DI ASSICURAZIONE QUALITA' (BASICA <i>STANDARD</i>)	pag.6
5. DISPOSIZIONI FINALI	pag.9
6. RIFERIMENTI	pag.10

1. PREMESSA

- La Circolare del Ministro della Difesa n° 419, avente ad oggetto “Contratti nazionali per la fornitura di materiali militari - Inserimento nei Contratti della clausola per l’Assicurazione della Qualità” (G.U. Dispensa 21 anno 1982), lascia alla discrezionalità delle Direzioni Generali/Direzioni del Segretariato Generale che provvedono alle forniture necessarie per le Forze Armate, il ricorso all’istituto della Assicurazione Qualità, disciplinato dalla normativa NATO AQAP (*Allied Quality Assurance Publications*). La suddetta Circolare prescrive che, qualora venga fatto ricorso all’istituto suddetto, il vincolo relativo venga “espressamente imposto dal contratto con apposita clausola che indichi i documenti applicabili, l’eventuale richiesta di Piano Qualità riferito all’oggetto del contratto ed ogni altra richiesta attinente l’Assicurazione Qualità”. La stessa Circolare resta valida nei suoi principi generali ad eccezione del riferimento alla Norma NATO AQAP-1, da tempo superata dalle Norma NATO AQAP “Serie 2000”. Inoltre gli *standard* “Civili” ISO-9001 o AS-EN 9100 possono risultare più appropriati nel caso di approvvigionamenti di materiale di tipo “a catalogo/commerciale/*dual use*”.
- Le Direzioni Generali/Direzioni Tecniche del Segretariato Generale hanno il compito di definire le caratteristiche tecniche dei beni e dei servizi da approvvigionare attraverso opportuni Capitolati tecnici, che hanno rilevanza contrattuale.
- Qualora una Direzione Generale/Direzione decida di fare ricorso all’istituto della Assicurazione Qualità, deve prevedere l’obbligo contrattuale per il Fornitore di tenere aggiornato l’eventuale “Sistema Gestione Qualità” (SGQ) aziendale già realizzato oppure di istituirne uno adeguato alla particolare fornitura, se quello già realizzato non soddisfa i requisiti qualitativi previsti per la stessa fornitura.
- Il Segretariato Generale della Difesa / Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) con la Direttiva SGD-G-029, recante “Politica della Qualità in ambito del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti”- Edizione 2015, ha identificato, tra gli obiettivi prioritari quello di “*standardizzare la clausola di A.Q. “basica” applicabile a contratti di fornitura di beni e servizi stipulati da Commiservizi e dalle Direzioni Tecniche*”.
- Infine, la nuova edizione della norma ISO-9001:2015 “*Quality Management Systems-Requirements*” e la conseguente emissione da parte della NATO del NATO STANDARD AQAP-2110 “*NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN; DEVELOPMENT AND PRODUCTION*” Edition D Version 1- June 2016, e le novità da esse introdotte, impongono una accurata analisi dei requisiti contrattuali applicabili ai contratti di fornitura di beni e servizi del Dicastero e la conseguente opportuna formulazione dell’appropriata clausola di assicurazione qualità.

2. OBIETTIVI

Obiettivo della presente Direttiva è:

- fornire linee guida in merito all’applicazione dell’appropriato requisito contrattuale di qualità;

- standardizzare la clausola di Assicurazione Qualità (A.Q.) “basica” applicabile a contratti di fornitura di beni e servizi stipulati da Direzioni Generali/Direzioni Tecniche del Segretariato generale.

3. LINEE GUIDA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'APPROPRIATO REQUISITO CONTRATTUALE DI ASSICURAZIONE QUALITÀ.

Come regola generale il Sistema di gestione della qualità da prevedere nei contratti deve essere efficace ed economico, dove per “efficace” si intende un Sistema Gestione Qualità (SGQ) che presenti all'Acquirente solo prodotti accettabili e secondo i tempi previsti dal contratto e per “economico”, un Sistema Gestione Qualità che non si limiti ad utilizzare le risorse disponibili ma minimizzi i costi dovuti ai guasti, alle riparazioni, alle rilavorazioni e agli scarti, tale cioè da evitare al fornitore l'imposizione di requisiti inadeguati al tipo di fornitura.

Quindi i requisiti debbono essere scelti di volta in volta in base alla complessità dell'oggetto della fornitura contrattuale, sia che si tratti di bene sia che si tratti di servizio, nonché alla criticità dell'oggetto stesso.

Complessità e criticità dell'oggetto da approvvigionare, infatti, determinano il tipo di Sistema Gestione Qualità da prevedere nei contratti. Pertanto, in un contratto, vanno prescritti solo quei requisiti ritenuti essenziali in funzione delle caratteristiche tecniche dell'oggetto contrattuale e/o del processo industriale utilizzato per realizzarlo.

In funzione dei possibili casi che si possono presentare, l'individuazione dell'appropriato requisito contrattuale per la specifica fornitura deve essere la conclusione di un processo di scelta per eliminazione.

Ciò premesso, in allegato “A” si forniscono le indicazioni necessarie per definire i casi più comuni che si possano presentare, indicazioni che, si sottolinea, sono da intendersi come integrative e non sostitutive di quelle fornite dal documento AQAP-2009 “*NATO Guidance on the use of AQAP-2000 Series*”, Edizione 3.

4. LINEE GUIDA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'APPROPRIATA CLAUSOLA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ (BASICA STANDARD).

Nei successivi paragrafi si elencano le Clausole basiche *standard*, redatte in italiano, che dovranno essere inserite nei contratti di acquisizione di beni e/o servizi.

- SCHEMA DELLA PARTE “BASICA STANDARD” DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI “ASSICURAZIONE QUALITÀ” PER CONTRATTI PER I QUALI SI PREVEDA DI CITARE I DOCUMENTI AQAP-2110 OPPURE AQAP-2310

- a) La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.
- b) La Ditta si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2XYZ (*nota: scegliere tra AQAP-2110 e AQAP-2310*) edizione XX versione YY, vigente al momento della stipula del contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare.

Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente contratto.

- c) I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualità (vds: lettera f).
- d) Nell'allegato n°..... al presente contratto sono indicati i requisiti particolari di qualità che, sebbene non previsti dal documento AQAP contrattuale sopra citato devono essere soddisfatti dalla Ditta.
(*ndr: Nell'allegato potrà essere imposto il soddisfacimento dei particolari requisiti di qualità che interessano l'oggetto contrattuale, ad esempio l'ottemperanza di norme della serie AER, NAV, TEL e TER*).
- e) La Ditta dovrà presentare alla stazione appaltante (oppure all'ente gestore del contratto) il Piano assicurazione qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 "*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*" entro tre mesi dalla firma del contratto (oppure con la più opportuna tempistica in relazione all'oggetto di fornitura).
La stazione appaltante/ente gestore precitato, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano assicurazione qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che la Ditta dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali.
- f) Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della stazione appaltante per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, di prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto dal contratto.

X) clausola opzionale 1: la Ditta dovrà presentare, se richiesto, alla stazione appaltante (oppure all'Ente Gestore del contratto) il Piano Gestione dei rischi redatto secondo le linee Guida del documento ISO 31000:2009 "xxxxxx", entro tre mesi dalla firma del contratto.

Y) clausola opzionale 2: la Ditta dovrà presentare, se richiesto, alla stazione appaltante (oppure all'Ente Gestore del contratto) il Piano gestione configurazione redatto secondo i requisiti della Pubblicazione NATO ACMP- 2100 (edizione vigente) e le linee Guida della Pubblicazione ACMP-2009 edizione vigente (o di ogni altro documento equivalente), entro tre mesi dalla firma del contratto.
- g) La Ditta presenterà alla stazione appaltante (oppure Ente Gestore del contratto) quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di conformità", redatto secondo l'esempio fornito dalla Norma AQAP-2070 "*NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process*".
- h) Al Certificato di conformità dovranno essere allegati i seguenti documenti aziendali che danno l'evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite per dimostrare la conformità ai requisiti tecnici contrattuali di quanto deve essere fornito (*ndr: elencare i documenti richiesti*).
- i) Ciascun Certificato di conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale che sarà all'uopo indicato nel Piano Assicurazione Qualità.

- l) Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione Generali/Direzione del Segretariato Generale.
- m) Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell'Autorità governativa competente.
- n) L'attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di sub-forniture all'estero, potrà essere delegata ad organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base agli accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri paesi esteri.
- o) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dal contratto, si rimanda a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico n°.....

- SCHEMA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI ASSICURAZIONE QUALITA' PER I CONTRATTI NEI QUALI SI PREVEDA DI CITARE IL DOCUMENTO AQAP-2131.

- a) la Ditta si impegna a soddisfare nei propri stabilimenti nel corso del presente contratto i requisiti previsti dal documento AQAP-2131, edizione vigente al momento della stipula, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
- b) La Ditta, entro trenta giorni dalla notifica di approvazione del presente contratto, dovrà inoltrare alla stazione appaltante competente un documento, sottoscritto dal suo legale rappresentante, dal quale dovrà risultare:
 - il nominativo del rappresentante aziendale incaricato della firma dei Certificati di Conformità;
 - l'elenco della strumentazione e delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle verifiche (se applicabile);
 - il fac-simile dei moduli che saranno impiegati per la registrazione delle verifiche.
- c) E' fatto, altresì, carico alla Ditta di:
 - tenere a disposizione, nel corso delle lavorazioni, per eventuale richiesta della stazione appaltante (oppure dell'Ente Gestore del contratto), la documentazione da cui risulti l'evidenza obiettiva dello stato di taratura della strumentazione e delle apparecchiature, nonché delle verifiche eseguite;
 - corredare ogni articolo oggetto di fornitura di un certificato di conformità redatto secondo l'esempio fornito dalla AQAP-2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. Detto Certificato di Conformità dovrà essere firmato da personale della funzione qualità aziendale.
- d) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dal contratto, si rimanda a quanto contenuto al (articolo n°.....; allegato n°.....; del presente contratto).

5. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Direttiva si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito www.difesa.it nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data della sua pubblicazione sul sito www.difesa.it, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

RIFERIMENTI

Documenti e pubblicazioni

- a. Circolare del Sig. Ministro della Difesa n° 419
- b. Direttiva Ministeriale in merito alla politica Militare del 19.12.2012;
- c. Decreto Ministeriale del 16.01.2013;
- d. Nota n. 33862 del 14.04.2014 del S.G.D./D.N.A.;
- e. NATO AQAP-2070 “*NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process*”;
- f. STANAG 4107 “*Mutual acceptance of Government Quality Assurance and usage of Allied Quality Assurance Publications*”;
- g. NATO AQAP-2009 “*NATO Guidance on the use of AQAP-2000 Series*”;
- h. NATO AQAP-2105 “*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*”;
- i. Norma ISO 9001:2015.

Requisito	Linea guida	Note	Assicurazione Qualità Governativa secondo STANAG 4107 & AQAP-2070
ISO 9001:2015	L'oggetto è di natura commerciale e spesso disponibile a magazzino " <i>off the shelf</i> " o a catalogo. Le caratteristiche dell'oggetto contrattuale sono tali da poter essere adeguatamente e facilmente accertate da personale tecnico in fase di collaudo, senza ricorrere ad attrezzature speciali.	Il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 ha <i>de facto</i> elevato la valenza della norma ISO 9001 da <i>standard</i> certificativo ad adesione volontaria a pre-requisito per entrare in rapporti contrattuali con la P.A. Inoltre, si deve tener conto che l'Amministrazione della Difesa acquisisce non solo sistemi d'arma ma beni e servizi per i quali il requisito ISO-9001 è sicuramente idoneo a garantire le prestazioni contrattuali richieste.	Non applicabile
AQAP-2131	La AQAP-2131 prescrive i requisiti minimi di Controllo Qualità necessari per accertare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche contrattuali. Deve essere richiamata nel contratto quando si verifica una delle seguenti condizioni: - la conformità ai requisiti tecnici contrattuali può essere accertata in modo soddisfacente da personale tecnico qualificato e può essere stabilita adeguatamente mediante verifiche e prove che possono essere eseguite sul prodotto finito di natura commerciale, purché il Fornitore sia opportunamente organizzato e disponga di idonee attrezzature di prova.		Applicabile

	- se trattasi di fornitura destinata ad uso militare ed il processo di costruzione non è complesso e la destinazione non è critica ai fini dell'impiego.		
AQAP-2110	La AQAP-2110 deve essere richiamata nel contratto quando si verifica una delle seguenti condizioni: - i requisiti tecnici di quanto si intende approvvigionare sono definiti in termini di prestazioni e il fornitore è pertanto responsabile tanto della progettazione e sviluppo, che della costruzione e, se previsto, dell'installazione, delle prove di impiego e della manutenzione di quanto commissionato; - la durata, l'affidabilità, la manutenibilità e le altre caratteristiche tecniche di quanto è oggetto di contratto possono essere garantite dal fornitore con l'utilizzazione, durante le fasi di progettazione e fabbricazione, di accorgimenti e procedure il cui scopo è quello di consentire, a tutti i livelli aziendali, interessati alla realizzazione della fornitura, l'azione correttiva essenziale più tempestiva ed economica possibile.		Applicabile
AQAP-2110 + AQAP-2210	Qualora siano valide le indicazioni di cui sopra e si debba sviluppare ed eventualmente mantenere assieme all' <i>Hardware</i> anche il <i>Software</i>		Applicabile
ASD EN 9100	Acquisizione di materiale per la difesa, complesso e critico disponibile a magazzino " <i>off the shelf</i> " o a catalogo.		Non applicabile
AQAP-2310	Derivata dalla ASD EN 9100. Generalmente applicabile all'acquisizione di Sistemi d'arma ma anche a sottosistemi o loro componenti quando le caratteristiche tecniche lo richiedono (es: un missile S/A che fa parte di un sistema di difesa aerea di punto o di teatro).	Abbinabile alla AQAP-2210 per gli aspetti di sviluppo SW	Applicabile